

# **COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA**

**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**  
**DEL COMUNE DI**  
**NERVESA DELLA BATTAGLIA**

**(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°85 del 29/12/2000, esecutiva)**

## **Art. 1 - Principi generali**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della Legge n. 449/1997 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, è introdotto, nel Comune di Nervesa della Battaglia, l'istituto dell'accertamento con adesione con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e secondo le disposizioni seguenti.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile a tutti i tributi locali e può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.
2. L'accertamento con adesione può essere attivato anche solo per alcuni anni suscettibili di definizione.
3. Nel caso di più soggetti obbligati solidalmente, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento integrale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza a seguito di un eventuale ricorso.
5. Resta fermo in ogni caso il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
6. Non possono essere oggetto di transazione le controversie relative ad omesso versamento in tutto od in parte di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso contribuente quando risulti da accertamento dell'ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso o a seguito di giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.
7. Esulano altresì dal campo applicativo tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

## **Art. 3 - Attivazione del procedimento per la definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'ufficio tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## **Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. Il Responsabile del procedimento, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, invia allo stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione:
  - a) della fattispecie tributaria e degli elementi sui quali si fonda l'accertamento,
  - b) la data ed il luogo della comparizione
  - c) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento

con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata comparizione del contribuente, non giustificata da causa di forza maggiore, nel giorno fissato, comporta il mancato avvio del procedimento e preclude l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente ai sensi del successivo art. 5.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non pregiudica al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.
7. Il procedimento per la definizione dell'accertamento si avvia con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito.

#### **Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione.
2. Il Contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, o siano stati richiesti dati o inviati questionari relativamente ai tributi comunali oggetto del presente regolamento, può presentare istanza di accertamento con adesione.
3. La proposta di definizione dell'accertamento deve essere richiesta all'ufficio tributi con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'ufficio stesso, o inviata anche telematicamente. Nell'istanza dovranno essere indicati le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento, l'eventuale recapito telefonico del Contribuente, nonché gli elementi rilevanti sui quali eventualmente addivenire a definizione.
4. L'impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria dell'avviso comporta, in ogni caso, rinuncia all'istanza di definizione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
6. Nel caso di più soggetti coobbligati, la sospensione di cui al comma precedente ha efficacia nei confronti di tutti i coobbligati.
7. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
8. La mancata comparizione, non motivata, del contribuente nel giorno indicato nell'invito e entro i tre giorni successivi, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
9. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data.

#### **Art. 6 – Contraddittorio tra il contribuente e l'ufficio**

1. Le persone fisiche non esercenti attività d'impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare da terzi muniti di apposita procura autenticata ai sensi di legge.
2. I soggetti diversi dalla persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
3. Il contribuente può, in ogni caso, farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente è tenuto ad esibire i documenti originali in proprio possesso, che ritiene utili per la definizione dell'accertamento, e ne deposita copia presso l'ufficio. Qualora, concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri per consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
5. Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, è possibile per il contribuente chiederne la definizione negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.
7. In caso di esito negativo del procedimento, l'ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. L'ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi acquisiti nel corso della procedura ancorché forniti dal contribuente stesso.

#### **Art. 7 - Atto di accertamento con adesione**

1. Qualora, seguito del contraddittorio, l'Ufficio ed il contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del Tributo.
2. Nell'atto di definizione dell'accertamento con adesione vanno indicati:
  - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione,
  - b) le motivazioni della definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti,
  - c) le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi
  - d) le modalità, i termini e le eventuali garanzie nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute

#### **Art. 8 – Perfezionamento della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, dell'intero importo dovuto o della prima rata, in caso di pagamento rateale.
2. A richiesta dell'interessato è ammesso il pagamento in rate mensili/bimestrali/trimestrali, di pari importo, in numero non superiore a otto, previo versamento della prima rata entro 20 giorni

dalla definizione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

3. Nel caso in cui l'importo complessivo delle rate, comprensivo degli interessi di cui al comma precedente, superi l'importo di lire 10.000.000, il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

4. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, o in caso di pagamento rateale, dal versamento della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

5. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

6. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

#### **Art. 9 - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

#### **Art. 10 - Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

#### **Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

#### **Art. 12 - Vigenza**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001